



Decreto n° 0152 / Pres.

Trieste, 2 novembre 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 14/2002, ART. 51 TER COMMA 11. DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE, GENERALI E DI COLLAUDO NEL CASO DI OPERE FINANZIATE ANCHE PARZIALMENTE CON RISORSE REGIONALI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 02/11/2020

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 02/11/2020

DANIELA IURI

in data 02/11/2020



Visto l'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni sulla delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali;

Visto in particolare il comma 11 del citato articolo 51 ter della legge regionale 14/2002 come sostituito dall'articolo 48, comma 1, lettera e) dalla legge regionale 29 giugno 2020, n.13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale) che stabilisce che nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione;

Ritenuto necessario determinare le spese di progettazione, generali e di collaudo per l'esecuzione di opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali ai sensi dell'articolo 51 ter, comma 11, della legge regionale 14/2002 nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali;

Ritenuto altresì che l'importo ammissibile a contributo per le suddette spese vada determinato in attuazione dei principi generali di semplificazione amministrativa e di non aggravamento delle procedure;

Preso atto delle vigenti tariffe degli ordini e dei collegi professionali;

Visto in particolare il decreto ministeriale 17 giugno 2016 di "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";

Ritenuto che le spese di cui all'articolo 51 ter, comma 11, della legge regionale 14/2002 debbano essere riconosciute sia nel caso di affidamento di incarichi a professionisti esterni che nell'ipotesi in cui alla progettazione e alla attività di direzione lavori o di collaudo provveda la struttura interna del soggetto delegatario di cui all'articolo 51 ter, comma 5, della legge regionale 14/2002;

Visto l'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo. 50/2016;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 14/2002;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta

1. Sono determinate le spese di progettazione generali e di collaudo nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali come da documento allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il presente provvedimento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -